

DELIBERA N. 18/06/CSP

**Archiviazione nei confronti della società'
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale "Rai
Tre")
per la presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 3 maggio
2004, n. 112
(trasmissione "Primo Piano" del 3 febbraio 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104, ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera e);

VISTA l'istanza a firma del Signor Stefano Montone, in qualità di Presidente della "Associazione per la Difesa dei Diritti delle Famiglie Adottive e non", pervenuta in data 15 febbraio 2005 (prot. n. 3909/05/NA), contenente la richiesta di esercizio del diritto di rettifica ex articolo 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 3 maggio 2004, n. 112 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., nella quale si asserisce che l'emittente *Rai Tre*, nella trasmissione "Primo Piano" - "I colori della cicogna" del 3 febbraio 2005, ha diffuso informazioni false, imprecise, comunque non rispondenti alla realtà in merito alle adozioni internazionali, quanto a spese, procedura e tempi, tale da provocare danni agli interessi delle famiglie adottive, precisandosi, altresì, che detta richiesta è già stata inoltrata precedentemente in data 5 febbraio 2005, senza ottenere alcun riscontro;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa alla parte richiedente con nota del Dipartimento garanzie e contenzioso del 9 marzo 2005 (prot. n. U/01781/05/NA);

VISTA la richiesta di informazioni e documentazione relativa alla fattispecie in esame, inviata alla concessionaria pubblica con nota del Dipartimento garanzie e contenzioso in data 9 marzo 2005 (prot. n. U/01782/05/NA);

RILEVATO che con nota trasmessa dalla concessionaria pubblica in data 22 marzo 2005 (prot. n. 6820/05/NA) si afferma che: 1) la richiesta di rettifica è formulata in modo confuso e contraddittorio, in quanto non sono state diffuse notizie false o comunque non rispondenti alla verità, quanto piuttosto esternazioni attribuibili alla redazione del programma e conformi alle scelte editoriali adottate; 2) la puntata de qua, dedicata all'adozione internazionale, ha avuto la durata complessiva di diciotto minuti; rispetto a questo tempo limitato e a fronte della complessità del tema trattato, la redazione del programma ha effettuato delle scelte al fine di rappresentare nella maniera più completa possibile le problematiche d'interesse; 3) pertanto, gli ospiti intervenuti – due soggetti istituzionali, il Ministro per le pari opportunità on. Prestigiacomo e il Presidente della Commissione per le adozioni internazionali dott.ssa Cavallo, il rappresentante dell'Aibi dr. Griffini e una coppia di genitori adottivi – hanno illustrato, ciascuno per il profilo di propria competenza, aspetti relativi alle spese, ai tempi e alle procedure dell'adozione internazionale, senza fare affermazioni perentorie, suscettibili come tali di dover essere rettificate in quanto false, incomplete o addirittura diffamatorie, e avendo cura di effettuare di volta in volta le opportune precisazioni per dare il senso di quanto variegata e complessa sia la situazione di fatto; 4) infine, l'intervento dell'associazione richiedente appare non tanto mirato al ripristino di una verità violata, quanto ad ottenere visibilità attraverso i media;

CONSIDERATO che per consolidata giurisprudenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presupposto fondamentale per il sorgere del diritto di rettifica è l'oggettiva difformità della notizia diffusa dall'emittente rispetto al vero, mentre non possono essere oggetto di rettifica “valutazioni o commenti”;

RILEVATO che nella trasmissione in oggetto sono stati evidenziati gli aspetti connessi alle modalità delle adozioni internazionali, in particolare quanto a tempi, spese e procedure con i rilievi effettuati dagli intervistati sulla base della esperienza personale ed istituzionale di ciascuno di essi;

RILEVATO, in particolare, che sono state rese le seguenti affermazioni:

- quanto ai tempi e alle procedure “*Il periodo per ottenere il decreto di idoneità può variare a seconda dei tribunali, nel nostro caso (con riferimento all'esperienza dei genitori adottivi) circa un anno e mezzo*”, potendo questo dato mutare a seconda delle circostanze, tanto che “*meno una coppia è esigente, più si accorciano i tempi*” e sottolineando che “*purtroppo non tutte le storie di adozioni sono a lieto fine*”;
- quanto alle spese dell'adozione internazionale “*Adesso un'adozione può arrivare massimo a novemila – diecimila euro, nel passato le cifre erano più alte*”, costi

che, però, possono lievitare in proporzione ai tempi, alla nazionalità, alle condizioni di salute e all'età di ciascun bambino, secondo le dichiarazioni dei soggetti istituzionali, Ministro Prestigiacomo e dott.ssa Cavallo;

RILEVATO, pertanto, che le affermazioni contenute nella trasmissione non possono essere considerate fatti contrari a verità, ma opinioni rese sulla base dell'esperienza maturata dai singoli ospiti intervenuti nell'esercizio della libertà di espressione rispetto ad una valutazione complessiva del fenomeno adozione internazionale;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica previsti dall'ex articolo 10, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 3 maggio 2004, n. 112;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti;
2. la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
M. Caterina Catanzariti